

COMUNE DI TREVISO

– REGOLAMENTI –

ACQUEDOTTO

Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

DESTINAZIONE DELL'ACQUEDOTTO	2
Art. 1.....	2
CONCESSIONI D'ACQUA PER USI PRIVATI	2
Art. 2.....	2
Art. 3.....	2
DOMANDA DI CONCESSIONE.....	2
Art. 4.....	2
DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Art. 5.....	3
Art. 6.....	3
PRESE	3
Art. 7.....	3
Art. 8.....	3
CONTATORE	3
Art. 9.....	3
Art. 10.....	3
DANNI E SPESE	4
Art. 11.....	4
Art. 12.....	4
IMPIANTO INTERNO	4
Art. 13.....	4
Art. 14.....	5
VERIFICA DEGLI IMPIANTI	5
Art. 15.....	5
CONSUMI	5
Art. 16.....	5
Art. 17.....	5
VERIFICA DEL CONTATORE	5
Art. 18.....	5
IDRANTI	6
Art. 19.....	6
Art. 20.....	6
Art. 21.....	6
INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DI EROGAZIONE D'ACQUA	6
Art. 22.....	6
Art. 23.....	6
Art. 24.....	6

Art. 25	7
Art. 26	7
RAPPRESENTANTE DELL'UTENTE	7
Art. 27	7
CAUZIONE	7
Art. 28	7
PREZZI	7
Art. 29	7
Art. 30	9
NOTE:	10

DESTINAZIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

L'acquedotto comunale è destinato a fornire l'acqua per i pubblici servizi e per i bisogni privati entro il territorio del Comune di Treviso, nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione.

Per i bisogni privati servono anche le fontanelle pubbliche, alle quali ognuno può attingere acqua solo per usi domestici.

CONCESSIONI D'ACQUA PER USI PRIVATI

Art. 2

Le concessioni d'acqua sono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che saranno fissate caso per caso. Esse potranno anche essere subordinate ad un congruo contributo da parte degli utenti quando i lavori per la nuova diramazione eventualmente occorrente, reclamassero notevoli difficoltà di carattere tecnico e grave dispendio non compensato o giustificato dai proventi ricavabili in dipendenza della diramazione stessa.

Le concessioni d'acqua a privati per usi domestici e cioè per estinzione di incendi, per eccezionali erogazioni ad uso industriale o per servizio temporaneo di cantieri edilizi ed affini, potranno essere accordate quando lo consentono la quantità d'acqua disponibile, la portata e pressione della condotta interessata nell'operazione.

Art. 3

Le concessioni d'acqua sono accordate sia agli inquilini che ai proprietari delle stabile. Le richieste di concessione degli inquilini devono essere però corredate del nulla osta del proprietario. Mancando il predetto nulla osta, il Sindaco, a suo giudizio insindacabile, dopo esperiti gli opportuni accertamenti, con ordinanza motivata, deciderà definitivamente sull'accogliibilità o meno della istanza di concessione.

DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 4

La domanda di concessione sarà fatta su apposito modulo fornito dall'amministrazione dell'acquedotto, con le indicazioni da esso modulo richieste.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 5

La concessione ha la durata di un anno e qualora un mese prima della sua scadenza non sia stata disdettata dall'interessato, essa si intende tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo e così di seguito.

Art. 6

Nel caso di demolizione del fabbricato, di cessazione della industria o dell'esercizio può essere concessa la risoluzione del contratto, mentre nel caso di vendita dello stabile o di cessazione della locazione l'utente cessante continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché il suo successore non sia subentrato negli obblighi stessi. Nel caso in cui l'utente è l'inquilino, il proprietario dello stabile, che ha rilasciato il nulla osta per la introduzione dell'acqua potabile, è corresponsabile negli obblighi predetti.

PRESE

Art. 7

Tutte le opere per la esecuzione della presa e derivazione d'acqua dalla rete stradale fino al contatore, come pure la fornitura e la installazione di questo vengono eseguite e mantenute dall'amministrazione dell'acquedotto e restano di sua proprietà. Tutte le verifiche, manovre e riparazioni a tali opere ed agli apparecchi di misura, come pure la rimozione dei piombi, spettano esclusivamente all'amministrazione dell'acquedotto e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro, sotto pena di risarcimento dei danni e di eventuali azioni penali.

Art. 8

Se per restauri, adattamenti, modificazioni e lavori in genere allo stabile, deve venire levata o modificata, anche parzialmente, la presa o l'installazione del contatore, l'utente dovrà avvertirne in tempo l'amministrazione dell'acquedotto, affinché essa possa predisporre la esecuzione dei lavori necessari, la cui spesa sarà a carico dell'utente.

CONTATORE

Art. 9

L'acqua viene fornita al contatore collocato in apposita nicchia o pozzetto esclusivamente al limite della proprietà privata più prossimo alla condotta dalla quale l'erogazione è fatta, in luogo facilmente accessibile, ben difeso dal gelo e dalle infiltrazioni d'acqua che l'utente deve mettere a disposizione dell'acquedotto.

Art. 10

Ogni stabile dovrà avere una sola derivazione. Nel caso in cui nello stabile vi siano più utenti dell'acquedotto, verrà installato di preferenza un solo contatore generale; è concessa peraltro la installazione di un contatore per ogni utente.

DANNI E SPESE

Art. 11

L'utente è responsabile verso l'acquedotto dei danni arrecati da chiunque alla presa e derivazione d'acqua e al contatore ed è tenuto a rimborsare le spese occorrenti alle riparazioni relative, con rivalsa sul deposito di cui all'art. 28.

Art. 12

Per la presa e derivazione d'acqua dalla rete dell'acquedotto al contatore e per l'installazione di questo verranno addebitate all'utente, in aggiunta al contributo di cui alla deliberazione consiliare in data 17.6.1968, n. 18133/168, nella misura vigente all'atto della richiesta di allacciamento, le seguenti spese:

a) allacciamenti per usi domestici e dell'artigianato: spesa per fornitura dei materiali e spese generali nella misura dell'8% dell'importo della spesa per la fornitura stessa;

b) allacciamenti per tutti gli altri usi: spesa per fornitura dei materiali e per prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera e spese generali nella misura dell'8% dell'importo delle spese per la fornitura e prestazioni medesime.

Se per la esecuzione delle derivazioni dalla rete al contatore, si dovessero attraversare proprietà di terzi, l'utente dovrà preventivamente produrre la prova di essersi procurato in modo legale, a tutte sue spese, il diritto per la servitù di passaggio.

IMPIANTO INTERNO

Art. 13

Gli impianti di distribuzione nell'interno degli stabili e la loro manutenzione vengono fatti a cura e spese sotto la responsabilità dell'utente. Possono essere eseguiti anche da idraulici privati, purché questi siano regolarmente autorizzati dalla direzione dell'acquedotto.

L'amministrazione dell'acquedotto si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio e per l'incolumità dell'acqua, procedendo alla erogazione di questa soltanto quando l'impianto interno sia stato eseguito a regola d'arte e con tutte le norme di cui il presente regolamento. L'utente dovrà indicare alla direzione dell'acquedotto il nome della ditta esecutrice dell'impianto interno.

La condotta interna, rispondente ai requisiti voluti dell'art. 100 del vigente regolamento d'igiene, deve essere munita di un rubinetto di arresto a chiusura graduale e di un rubinetto di scarico, collocati subito dopo l'apparato contatore, od alla minore possibile distanza da esso.

E' assolutamente vietato di collegare direttamente la condotta interna con apparecchi o tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda, o non potabile o comunque d'altra provenienza o con meccanismi in pressione, o di collegarla con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante.

Non sono permessi i serbatoi per la raccolta e distribuzione di acqua a uso potabile. Per altri usi ed in caso di comprovato bisogno tali serbatoi potranno venire concessi dall'amministrazione dell'acquedotto che fisserà le modalità di esecuzione, perché siano difesi da influenze atmosferiche, inquinamenti e guasti ferme restando le prescrizioni dettate in argomento dell'art. 101 del regolamento d'igiene.

Oltre agli accennati divieti e cautele, l'amministrazione dell'acquedotto si riserva di imporre negli impianti interni tutte quelle riforme, modifiche od esclusioni d'usi che valgano ad impedire inquinamenti dell'acqua potabile, sia nella rete interna privata e più ancora tali da potersi estendere a quella comunale esterna di distribuzione.

Art. 14

E' assolutamente vietato all'utente di fare o lasciar fare prese d'acqua a favore di altre case anche di sua proprietà, sulla sua derivazione d'acqua, sia nell'interno che all'esterno dello stabile per il quale è stata fatta la regolare concessione di utenza.

VERIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 15

L'amministrazione dell'acquedotto si riserva di procedere in ogni tempo alla ispezione e verifica dei contatori e degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento. In caso di opposizione a tali verifiche verrà sospesa la erogazione d'acqua senza che con ciò l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

CONSUMI

Art. 16

La concessione d'acqua ai privati sia ordinaria che provvisoria, viene fatta di regola a contatore sotto l'osservanza del presente regolamento. La capacità del contatore viene fissata dall'amministrazione dell'acquedotto in base al consumo massimo giornaliero prevedibile.

Art. 17

Il consumo d'acqua viene determinato alla fine di ogni semestre in base alle indicazioni del contatore. Nel caso di mancato od irregolare funzionamento di questo per un dato periodo di tempo, il computo di tale periodo si farà in base al consumo medio giornaliero del semestre susseguente ed in difetto di tale indicazione, in base al consumo medio giornaliero del semestre precedente.

VERIFICA DEL CONTATORE

Art. 18

Il contatore è fornito esclusivamente dall'azienda dell'acquedotto. L'utente può chiedere la verifica, restando a suo carico la spesa relativa, qualora le indicazioni del contatore, a portata ed a pressione normale, risultino contenute

entro i limiti di tolleranza del 5 per cento in più o in meno. Se le indicazioni oltrepassano i limiti della tolleranza la spesa sopra detta resta a carico dell'acquedotto ed il computo di consumo viene regolato secondo le disposizioni del precedente art. 17.

IDRANTI

Art. 19

La concessione d'acqua per gli idranti privati da incendio potrà essere fatta anche senza contatore, cioè a bocca libera, salvo approvazione dell'impianto da parte dell'amministrazione dell'acquedotto. Gli idranti devono servire esclusivamente per la estinzione degli incendi, e solo in caso di incendio l'utente potrà romperne i sigilli e servirsi della presa, salvo darne immediato avviso all'amministrazione dell'acquedotto la quale dovrà pure essere tosto avvisata di qualunque manomissione od alterazione dei piombi, anche accidentale. Essa provvederà a rimettere i sigilli non appena cessate da esigenze del servizio.

Art. 20

Restano a carico dell'utente tutte le spese di costruzione e manutenzione degli idranti e relative condutture interne ed esterne che verranno eseguite a cura dell'acquedotto. La presa sarà munita di rubinetto d'arresto, che di regola dovrà essere chiuso e potrà aprirsi solo in caso d'incendio. Tuttavia per i teatri e luoghi di pubblici spettacoli e per gli stabilimenti di speciale importanza, potrà essere permesso che detto rubinetto rimanga aperto, con le cautele da prescriversi di caso in caso.

Art. 21

Agli impianti per concessione cosiddetta "a bocca libera" sono applicate le norme di cui agli artt. 13, 14 e 15.

INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DI EROGAZIONE D'ACQUA

Art. 22

L'amministrazione dell'acquedotto cura il buon funzionamento e la continuità dell'acqua ma non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni e per diminuzione di pressione, per rotture e per guasti, mentre si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la erogazione su tutta la rete o su singoli tronchi, per restauri, adattamenti per altri lavori, od in genere per motivi di pubblico interesse, senza che per tali titoli derivi agli utenti diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 23

L'amministrazione dell'acquedotto si riserva pure il diritto di limitare temporaneamente o stabilmente la erogazione per esigenze di interesse generale.

Art. 24

L'utente deve pagare presso un qualsiasi ufficio postale o presso la sede compartimentale di Treviso, le agenzie n. 1 di viale Montegrappa, n. 2 di via Terraglio e di quella dell'Ospedale, nonché presso altre filiali della C.R.M.T., entro gg. 15 dalla data di recapito della fattura, l'importo del consumo d'acqua, della quota fissa e del canone per erogazione a bocca libera. In caso di mora egli pagherà nel semestre seguente una penalità pari al 5% dell'ammontare non pagato in tempo utile. Trascorsi gg. 30 dalla scadenza fissata per il pagamento, senza che l'utente vi abbia provveduto, l'amministrazione dell'acquedotto comunale procederà alla sospensione dell'erogazione idrica ed all'esazione della somma insoluta. Le spese per la riattivazione del servizio idrico resteranno a carico dell'utente.

Art. 25

Le somministrazioni d'acqua vengono distinte in varie classi di tariffa e ogni utente deve pagare, per l'effettivo consumo registrato dal contatore, la tariffa della propria classe unitamente alla quota fissa i cui importi e fasce di consumo sono espressamente individuati nel successivo art. 29.

Art. 26

Il pagamento dell'importo del consumo sia a contatore che a bocca libera e della quota fissa deve farsi in rate semestrali posticipate.

RAPPRESENTANTE DELL'UTENTE

Art. 27

L'utente che non abbia stabile dimora nel Comune di Treviso deve indicare un suo incaricato autorizzato a rappresentare legalmente nei rapporti con l'amministrazione dell'acquedotto per tutto ciò che si riferisce alla concessione dell'acqua.

CAUZIONE

Art. 28

A garanzia della osservanza delle disposizioni e norme del presente regolamento l'utente dovrà effettuare un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione dell'acquedotto, dell'importo che sarà indicato in appresso, riservando inoltre all'amministrazione dell'acquedotto, in caso di inadempienza, il diritto di sospendere la erogazione dell'acqua e di procedere contro di lui in sede penale o civile a seconda dei casi.

PREZZI

Art. 29

La classificazione delle utenze, la quota fissa, l'ammontare della cauzione, la tariffa per l'esecuzione dell'impianto per metro cubo d'acqua consumata e per idrante installato, risultano dalle seguenti tabelle:

TARIFFE PER IMPIANTI

1) allacciamenti a fabbricati ad uso abitazioni, uffici, negozi, caserme e locali delle FF. SS.:

euro 7,75 (pari a L. 15.000) per ciascun alloggio o unità immobiliare, oltre a euro 0,00516 (pari a L 10) per metro cubo, vuoto per pieno;

2) allacciamento a fabbricati ad uso industriale, artigianale, commerciale, case di cura, ecc.:

aliquota commisurata alla portata caratteristica del contatore

CONTATORE	PORTATA	ALIQUOTA €/mc.
1/2"	mc. 3	euro 4,13 (pari a L. 8.000/mc.)
3/4"	mc. 5	euro 6,20 (pari a L. 12.000/mc.)
1"	mc. 7	euro 8,26 (pari a L. 16.000/mc.)
1.1/4"	mc. 10	euro 11,36 (pari a L. 22.000/mc.)
1.1/2"	mc. 20	euro 18,08 (pari a L. 35.000/mc.)

3) allacciamento a ospedali e fabbricati di proprietà di enti pubblici di assistenza e beneficenza:

aliquota commisurata alla portata caratteristica del contatore:

CONTATORE	PORTATA	ALIQUOTA €/mc.
1/2"	mc. 3	euro 2,07 (pari a L. 4.000/mc.)
3/4"	mc. 5	euro 3,10 (pari a L. 6.000/mc.)
1"	mc. 7	euro 4,13 (pari a L. 8.000/mc.)
1.1/4"	mc. 10	euro 5,68 (pari a L. 11.000/mc.)
1.1/2"	mc. 20	euro 9,04 (pari a L. 17.500/mc.)

4) allacciamento a fabbricati in parte ad uso domestico e in parte ad uso diverso:

a) richiesta di un solo contatore da 1/2":

euro 7,75 (pari a L. 15.000) per alloggio ed euro 0,00516 (pari a L. 10) per mc., vuoto per pieno, per tutto l'immobile;

b) richiesta di contatore superiore al 0 di 1/2":

saranno collocati due contatori, uno per l'abitazione o le abitazioni ed uno per i locali dove è svolta l'attività commerciale, artigiana ecc.: per il contatore dell'alloggio il contributo è di euro 7,75 (pari a L. 15.000) oltre a euro 0,00516 (pari a L. 10) per mc., vuoto per pieno; per il secondo contatore si applicano le aliquote previste al punto 2) del presente provvedimento.

TARIFFE IDRICHE

CATEGORIA A - UtENZE per usi domestici (per mc. interi)

- Tariffa agevolata (da mc. 0 a mc. 46)
€ 0,080050/mc., pari a L. 155/mc.
- Tariffa base (da mc. 47 a mc. 75)
€ 0,152354/mc., pari a L. 295/mc.
- 1^ eccedenza (da mc. 76 a mc. 125)
€ 0,188506/mc., pari a L. 365/mc.
- 2^ eccedenza (da mc. 126 a mc. 200)
€ 0,204000/mc., pari a L. 395/mc.
- 3^ eccedenza (oltre i 200 mc.)
€ 0,232405/mc., pari a L. 450/mc.

CATEGORIA B – Utenze per usi normali (per mc. interi)

- Tariffa base (da mc. 0 a mc. 75)
€ 0,152354/mc., pari a L. 295/mc.
- 1^ eccedenza (da mc. 76 a mc. 125)
€ 0,201418/mc., pari a L. 390/mc.
- 2^ eccedenza (da mc. 126 a mc. 200)
€ 0,232405/mc., pari a L. 450/mc.
- 3^ eccedenza (oltre i 200 mc.)
€ 0,278886/mc., pari a L. 540/mc.

CATEGORIA C – Utenze particolari: idranti antincendio

Per ogni idrante antincendio € 3,098741 (pari a L. 6.000) il semestre.

QUOTA FISSA MENSILE

La quota fissa, che sostituisce il canone per nolo contatore, è applicata ad ogni singola unità di utenza indipendentemente dalla presenza del contatore contrattuale ed è imputabile all'utente in ragione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mensilità.

Al riguardo si precisa che si considera per intero anche la mensilità nella quale viene a cessare il contratto.

Si riportano di seguito le fasce di consumo e i relativi importi

- fino a 1.200 mc./anno: € 3,35 (pari a L. 6.484)
- da mc. 1.201 a mc. 6.000 anno: € 5,58 (pari a L. 10.807)
- da mc. 6.001 a mc. 18.000 anno: € 14,88 (pari a L. 28.819)
- oltre i 18.000 mc./anno: € 29,77 (pari a L. 57.638)

DEPOSITI CAUZIONALI

Il deposito cauzionale è di € 20,00 (pari a L. 38.726) per ogni nuova utenza.

Art. 30

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti. Nessun abbuono sul consumo d'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, né l'acquedotto comunale può direttamente essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti interni.

Tuttavia, quando il contatore di un utente abbia registrato un consumo eccezionale d'acqua, dovuto ad una perdita da una tubazione interrata, e tale perdita sia stata accertata dall'amministrazione dell'acquedotto, attraverso i

suoi tecnici, con apposito verbale, verrà addebitato all'utente con le tariffe in vigore, un quantitativo d'acqua pari a quello consumato nel semestre precedente, e con la tariffa agevolata, il quantitativo d'acqua consumato in eccedenza.

Quando non sia possibile fare riferimento al semestre precedente, l'amministrazione dell'acquedotto addebiterà il consumo intero a tariffa agevolata.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Settore Gestione infrastrutture

Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30.5.2002

Contenuto ultima modifica: Modifica artt. 25 e 29